

Codice A2201A

D.D. 3 settembre 2025, n. 1197

L.R. n. 3/2010, art. 20. Fondo sociale assegnatari alloggi di edilizia sociale. Impegno di spesa di € 1.187,84 sul capitolo di spesa regionale 171636 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, annualità 2025, a favore dell'ATC del Piemonte Centrale, relativo a morosità incolpevoli dell'anno 2023, e autorizzazione liquidazione risorse.



ATTO DD 1197/A2201A/2025

DEL 03/09/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A22000 - WELFARE

A2201A - Politiche di welfare abitativo

OGGETTO: L.R. n. 3/2010, art. 20. Fondo sociale assegnatari alloggi di edilizia sociale. Impegno di spesa di € 1.187,84 sul capitolo di spesa regionale 171636 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, annualità 2025, a favore dell'ATC del Piemonte Centrale, relativo a morosità incolpevoli dell'anno 2023, e autorizzazione liquidazione risorse.

Premesso che:

- l'articolo 20, comma 1, della legge regionale n. 3/2010, e s.m.i., dispone che "Permane nell'ambito regionale il fondo sociale per la corresponsione di contributi agli assegnatari che non sono in grado di provvedere al pagamento del canone di locazione e dei servizi accessori";

- il comma 2 del sopracitato articolo 20 della l.r. n. 3/2010 prevede che la Regione si faccia carico annualmente della copertura di almeno il 60 per cento della morosità incolpevole, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'art. 19, comma 2, e che la parte di morosità incolpevole eccedente la disponibilità del fondo sociale sia posta a carico dei comuni che hanno effettuato le assegnazioni degli alloggi;

- il comma 3 dello stesso articolo 20 della l.r. n. 3/2010 stabilisce che la Giunta Regionale, sentita la Commissione consiliare competente e sentite le organizzazioni sindacali dell'inquilinato, con il regolamento del fondo sociale, definisca:

a) le categorie dei beneficiari, con riferimento all'ISEE del nucleo richiedente ed ai parametri indicativi del disagio socioeconomico;

b) le modalità di ripartizione e di funzionamento del fondo sociale, con particolare riferimento alle procedure ed ai tempi di erogazione dei contributi;

- l'articolo 7 del Regolamento n. 14/R del 4 ottobre 2011 stabilisce che sia definito moroso incolpevole il nucleo:

a) in possesso di un ISEE non superiore al 30% del limite di accesso all'edilizia sociale;

b) che ha corrisposto all'ente gestore una somma, su base annua, stabilita annualmente dalla Giunta

regionale; - l'articolo 2 del Regolamento n. 15/R del 4 ottobre 2011 stabilisce che possano accedere al fondo sociale gli assegnatari in condizione di morosità incolpevole che presentano all'ente gestore entro il 30 aprile di ogni anno la dichiarazione ISEE relativa all'anno precedente;

- l'articolo 3, comma 1, dello stesso Regolamento n. 15/R del 4 ottobre 2011 prevede che la disponibilità annua del fondo sia ripartita dalla struttura regionale competente in misura proporzionale all'ammontare della morosità incolpevole.

Preso atto che l'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale, con deliberazione presidenziale n. 17 del 12 giugno 2025, trasmessa con nota prot. n. 34284 del 13 giugno 2025, ha evidenziato, tra l'altro, che "a seguito di approfondimenti istruttori, per due assegnatari inizialmente esclusi dall'elenco dei beneficiari del precedente Fondo Sociale 2024, morosità incolpevole 2023, per asserito mancato versamento della quota minima a carico, è stato accertato che i relativi pagamenti risultano effettuati nei termini previsti, ma non correttamente imputati per disallineamenti contabili interni; pertanto, le rispettive istanze devono ritenersi accolte", deliberando quindi "di considerare ammissibili le n. 2 domande relative al precedente Fondo Sociale 2024, morosità incolpevole 2023".

Vista la nota di questo Settore prot. n. 26322 del 15 luglio 2025, con la quale è stato richiesto all'ATC del Piemonte Centrale, tra l'altro, "per quanto concerne le due casistiche di recupero dei soggetti ammessi tardivamente alla condizione di moroso incolpevole per l'esercizio 2023 (...) di comunicare con urgenza l'esatto ammontare delle morosità incolpevole degli assegnatari di cui trattasi".

Preso atto che l'ATC del Piemonte Centrale, con nota prot. n. 49880 del 28 agosto 2025, ha comunicato che "l'ammontare complessivo della morosità incolpevole riferita ai due assegnatari ammessi tardivamente a tale condizione per l'esercizio 2023 è pari a € 1.855,53".

Dato atto che questo Settore regionale, alla luce della disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del Regolamento n. 15/R/2011, che stabilisce che "L'attribuzione dei contributi del fondo sociale viene disposta d'ufficio dall'ente gestore degli alloggi", già con determinazione n. 401 del 31 marzo 2025 aveva preso atto di analoghe situazioni di riconoscimento a posteriori di posizioni di morosità incolpevole da parte di ATC del Piemonte Centrale.

Evidenziato che, in base alla percentuale di copertura da parte della Regione Piemonte della morosità incolpevole relativa all'esercizio 2023, pari al 64,016%, compete all'ATC del Piemonte Centrale la somma di € 1.187,84;

Considerato che risultava originariamente disponibile a valere sul capitolo 171636 del bilancio regionale per l'esercizio 2025 la somma di € 10.000.000,00 da destinare alla copertura della morosità incolpevole degli assegnatari degli alloggi di edilizia sociale, di cui € 16.941,01 già impegnati con la citata determinazione n. 401 del 31 marzo 2025.

Ritenuto di poter procedere all'impegno e alla contestuale autorizzazione alla liquidazione della somma di € 1.187,84 a favore di ATC del Piemonte Centrale (cod. beneficiario 305959), a valere sulle risorse disponibili sul bilancio finanziario gestionale 2025-2027, annualità 2025.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.G.R. 9 luglio 2021, n. 43-3529 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R. Approvazione";
- D.G.R. n. 38-6152 del 2 dicembre 2022 "Approvazione linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A, B, D della D.G.R. 12-5546 del 29 agosto 2017;
- D.P.G.R. n. 11/R, Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale);
- D.G.R. n.38-1162 del 26 Maggio 2025, Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027 di cui alla DGR n. 11-739 del 31 gennaio 2025. Parziale modifica del Piano triennale di fabbisogno del Personale, sotto-sezione 3.4, dell'Appendice A.1 "Piano Obiettivi 2025-2027 dei Direttori del ruolo della Giunta regionale" e relative tabelle;
- Legge regionale 27 febbraio 2025, n. 2 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- D.G.R. 12-852/2025/XII del 3 marzo 2025, avente per oggetto "Legge regionale 27 febbraio 2025, n. 2 "Bilancio di previsione finanziario 2025- 2027". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027";

DETERMINA

1) di prendere atto di quanto comunicato dall'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale con deliberazione presidenziale n. 17 del 12 giugno 2025 circa la sussistenza di n. 2 posizioni di assegnatari aventi titolo all'accesso al fondo sociale regionale, di cui all'art. 20 della L.R. n. 3/2010, facenti capo a morosità relative all'esercizio 2023, per un ammontare complessivo di morosità incolpevole di € 1.855,53;

2) sulla base della percentuale di copertura della morosità incolpevole dell'esercizio 2023, pari al 64,016%, compete all'ATC del Piemonte Centrale una somma pari a € 1.187,84;

3) di impegnare l'importo di € 1.187,84 sul capitolo di spesa 171636 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, annualità 2025, per le finalità del Fondo sociale, di cui all'art. 20 della L.R. n. 3/2010, a favore dell'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale (cod. beneficiario 305959). La transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4) di autorizzare la liquidazione della somma di € 1.187,84 a favore dell'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero di ricorso straordinario al capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Ai fini dell'efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.Lgs. 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione

“Amministrazione Trasparente”.

LA DIRIGENTE (A2201A - Politiche di welfare abitativo)
Firmato digitalmente da Anna Palazzi